



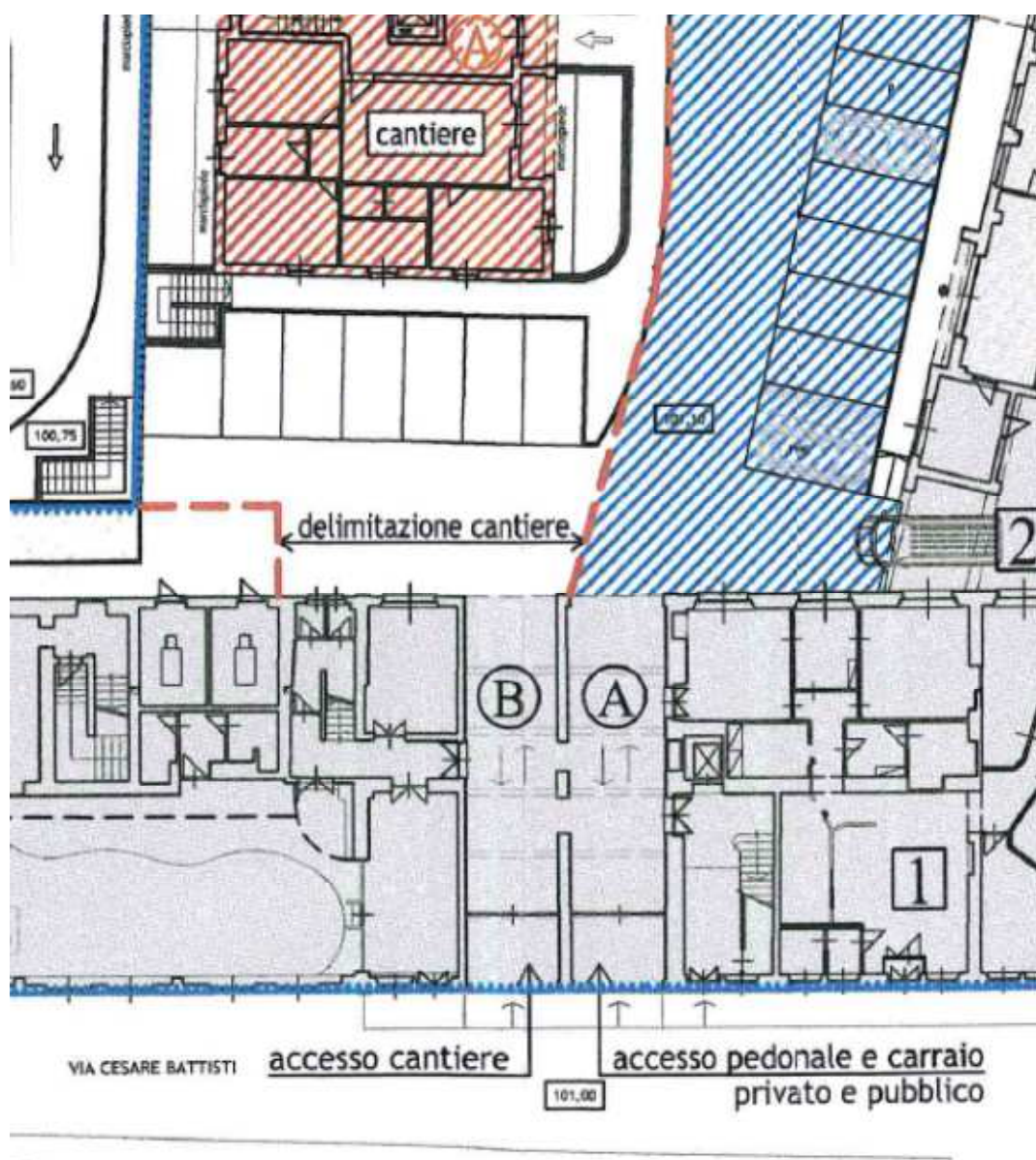
COMUNE DI FOSSANO

Provincia di Cuneo

Dipartimento Tecnico LL.PP., Urbanistica e Ambiente

Servizio Gestione del Territorio

VARIANTE N. 2 AL PIANO DI RECUPERO N. 19 APPROFONDIMENTO IN MERITO ALL'ACCESSO DA VIA CESARE BATTISTI

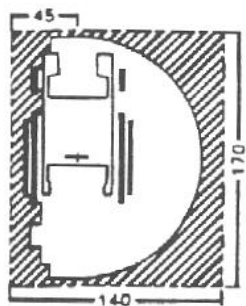


PREMESSE

Nella relazione di istruttoria della Variante n. 1 al P.d.R. n. 19 (datata 19.04.2010), veniva evidenziata l'insufficiente accessibilità al Comparto in relazione al progetto di mantenimento dell'ingresso a canna unica semaforizzato a doppio senso alternato.

Si riporta di seguito un estratto dell'istruttoria concernente la trattazione dello specifico argomento:

➡ Considerata la natura pubblica delle aree interne al compendio e con riferimento alla circostanza che individua gli interventi proposti nella categoria *“ristrutturazione edilizia”*, l'intervento, ai sensi dell'articolo 1 del D.M.236/89, deve porre una particolare attenzione all'osservanza del rispetto della normativa volta al superamento delle barriere architettoniche. Non risulta pertanto congrua dimensionalmente la conferma dell'attuale ingresso carraio ad unica canna, che risulta peraltro variazione in riduzione rispetto al Piano di Recupero di impianto. Tale circostanza è suffragata da quanto previsto dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”* laddove al punto “8.2.1. Percorsi” è previsto che: ***Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare.***



[inversione di marcia]

Tale percorso pedonale dovrà essere fisicamente separato dalla sede viaria con idonea protezione, anche ai sensi di quanto previsto da Codice della Strada per i passi carrai.

Il dimensionamento dell'accesso è pertanto insufficiente in quanto la dimensione attuale è pari a circa mt. 3,60 e non consente un agevole passaggio dei mezzi affiancata al percorso pedonale.

Art. 46 (Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile)

1. La costruzione dei passi carrabili e' autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata a) risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

3. omissis

4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

E' inoltre da rammentare l'obbligo di rispetto della L.R. 56/77 s.m.i. che, all'art. 32 comma 5 recita:

"In particolare l'attuazione degli interventi edilizi pubblici e privati previsti dal Piano Regolatore Generale Comunale compresa la realizzazione dei percorsi esterni pedonali, abbinati e non alle sedi veicolari, e' subordinata al rispetto dei disposti della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, della legge 30 marzo 1971, n. 118, del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e di ogni altra disposizione in materia di barriere architettoniche. La realizzazione di nuovi tracciati di infrastruttura a rete, o la manutenzione di quelli esistenti sui sedimi stradali che comportano il ripristino di marciapiedi, devono prevedere il collegamento con la sede viaria mediante adeguate rampe di raccordo."

Quanto sopra fa salve le ulteriori valutazioni in merito alla opportunità di considerare sufficiente un ingresso a canna unica semaforizzato laddove l'ampio ambito di intervento di un comparto di ristrutturazione urbanistica può consentire di porre soluzioni progettuali strategiche rispetto al miglioramento dei flussi di traffico.

Quanto riportato in istruttoria, ampiamente documentato e suffragato dalla normativa, veniva recepito dal Consiglio Comunale, dopo attento esame da parte della *II Commissione Consigliare Permanente Urbanistica – Edilizia – Viabilità – LL.PP. – Ambiente* riunitasi in data 20.04.2010, il quale, nella Delibera di adozione n. 35 del 27.04.2010 deliberava formulando la seguente prescrizione:

- *l'accesso da Via Cesare Battisti sia riformulato nelle modalità previste dal Piano di Recupero vigente garantendo il doppio senso di marcia e la presenza di percorso pedonale ossequiante la normativa volta al superamento delle barriere architettoniche; tale intervento dovrà essere realizzato entro il termine dei lavori del primo intervento edilizio; il cancello sia inoltre disposto ad una distanza dalla via pubblica non inferiore a 4,50 mt;*

Tale prescrizione veniva parzialmente ottemperata con le integrazioni del 22.07.2010 prevedendo negli elaborati la doppia canna e l'arretramento del cancello a mt. 4,50, come richiesto. Tuttavia non veniva indicato il percorso pedonale e nemmeno l'ossequio alla

disposizione *“tale intervento dovrà essere realizzato entro il termine dei lavori del primo intervento edilizio”*.

Successivamente, dopo ulteriore esame da parte della *II Commissione Consigliare Permanente Urbanistica – Edilizia – Viabilità – LL.PP. – Ambiente* riunitasi in data 22.07.2010, Il Consiglio Comunale, con l'approvazione della Variante n. 1 al P.d.R. n. 19 con Deliberazione n. 80 del 03.08.2010, disponeva che:

[...] nella Bozza di Convenzione dovrà essere integrata la frase *“Tale intervento dovrà essere realizzato entro il termine dei lavori del primo intervento edilizio”* [...].

CONSIDERAZIONI

Quanto sopra descritto rileva l'importanza della realizzazione in tempi certi della seconda canna di accesso al cortile interno, imposta dal Consiglio Comunale sia in fase di adozione che ribadita dallo stesso in approvazione, ai fini di garantire la sicurezza pedonale agli utenti del comparto già ora opportuna per l'utilizzo in essere.

Si esprimono perplessità quindi rispetto alla modifica apportata dai proponenti, nell'elaborato Bozza di Convenzione, dell'intero comma concernente gli obblighi di realizzazione della seconda canna, che nella versione presentata, recita:

"La seconda canna di accesso veicolare al cortile interno prevista dalla S.C.I.A. n. 2010/155D, visti l'art. 30 comma 3 del Decreto Legge 69/2013 convertito in Legge 98/2013 e la comunicazione della proprietà del 22.08.2013 prot. 26807, che avrebbe dovuto essere realizzata entro il 27.08.2015, verrà invece realizzata contestualmente alle opere di urbanizzazione, richieste dall'Organo Tecnico Comunale con verbale del 20.11.2014, secondo il progetto da presentarsi contestualmente alla D.I.A. ex art. 22 c. 3 lett. b del D.P.R. 380/01 e s.m.i. relativa al fabbricato n. 10."

Tali opere pertanto sono, a norma di convenzione, previste in data indefinita entro il termine dei dieci anni della convenzione che dilazionano quindi il problema di rischio sopra citato prescindendo sia dagli interventi realizzati che da quelli che possano essere ancora realizzati nelle more della realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Si rammenta infine l'obbligo, accettato dai proponenti, circa le tempistiche e modalità di realizzazione della suddetta doppia canna di accesso riportato all'art. 7.1 dell'atto di convenzione firmato in data 27.08.2010 relativo alla Variante n. 1 al P.d.R.:

"Nell'ambito della S.C.I.A. sopra citata, che costituisce il primo intervento edilizio nel Comparto n. 12, deve essere previsto e realizzato anche il doppio senso di marcia e la presenza del percorso pedonale, ossequiante la normativa volta al superamento delle barriere architettoniche, di accesso al cortile interno da Via Cesare Battisti."

Il termine per detta realizzazione, in forza dei disposti della L.98/2013, è l'11 settembre 2015, .

Il vano decorrere di detto termine postula contrasto con una previsione di strumento urbanistico con i correlati esiti penali dell'articolo 44 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.

Fossano, li 5 maggio 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Elisabetta PRATO)

VISTO IL DIRIGENTE

(Arch. Alessandro MOLA)